

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo la parola: garantiscono aggiungere le seguenti: , anche attraverso proprie linee guida.,

2. 41. Laura Molteni, Fabi, Rondini *(nuova formulazione)*.

Al comma 1, premettere alla lettera c) la seguente: 0c) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: a) adozione di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), primo periodo, sostituire la parola: telematico con le seguenti in voce o in dati; al secondo periodo, sostituire le parole: prevede l'espletamento, in via esclusiva con le seguenti: prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento.

2. 36. Binetti, De Poli, Tassone, Castellani. *(nuova formulazione)*.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema.

2. 47. Palagiano, Castellani *(nuova formulazione)*.

ART. 3.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: tra i quali attingere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

3. 77. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbröllini, Bossa, D'Incecco, Burtone.

Al comma 6, sostituire le parole: derivano con le seguenti: non devono derivare.

Conseguentemente: all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: a carico della finanza pubblica; all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso 5 sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

all'articolo 8, comma 1, capoverso 4, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: a carico della finanza pubblica; all'articolo 8, comma 2, capoverso 6, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri; all'articolo 12, comma 5 dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: a carico della finanza pubblica.

3. 89. I Relatori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Unità di risk management, osservatori per il monitoraggio dei contenziosi e istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico).

1. Le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli ospedali classificati di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e le strutture di ricovero private accreditate individuano, all'interno della propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica competenza in materia, un'unità di *risk management* alla quale compete: a) individuare, anche in contraddittorio

con gli organi di prevenzione interni quali indicati dalle vigenti disposizioni in materia tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, le situazioni e le prestazioni sanitarie potenzialmente rischiose, anche sotto il profilo di carenze strutturali e dell'organizzazione del lavoro, indicando le soluzioni da adottare per il loro superamento; *b*) interagire con i soggetti coinvolti e con l'assicuratore ogni qualvolta si verifichi un fatto che comporti l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria; *c*) prestare consulenza in materia assicurativa, di analisi del rischio e di adozione di presidi o procedure per il suo superamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire ulteriori competenze all'unità di *risk management* di cui al comma 1.

3. Al fine di implementare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome possono istituire: *a*) all'interno delle strutture sanitarie, unità operative semplici o dipartimentali di *risk management* che includano competenze di medicina legale, medicina del lavoro e ingegneria clinica; *b*) osservatori regionali dei contenziosi e degli errori nelle pratiche sanitarie con adeguate rappresentanze delle associazioni dei pazienti.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero della salute è istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le proprie attività in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio ha il compito di monitorare, a livello nazionale, i dati relativi al rischio clinico derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 3, con particolare riferimento ai costi sociali ed economici, e di redigere annualmente una relazione sull'attività svolta dai suddetti soggetti finalizzata alla predisposizione di dati omogenei di riferimento e di parametri di valutazione del rischio clinico, nonché alla valutazione sull'andamento del rischio clinico a livello regionale e nazionale.

3.07. I Relatori (*nuova formulazione*).

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: di Trento e di Bolzano *aggiungere le seguenti:* e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5.3. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, *aggiungere le seguenti:* e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1, articolo 8, del medesimo decreto.

***5.11.** Palagiano.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, *aggiungere le seguenti:* e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1, articolo 8, del medesimo decreto.

***5.13.** Roccella, Binetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente: Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute istituisce un apposito fondo attingendo ai proventi dei giochi autorizzati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato al fine di garantire idonea copertura finanziaria ai livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (G.A.P.).

5.4. Castellani, Bocciardo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente periodo: Il Governo procede altresì all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale del 27 agosto 1999 entro il 31 maggio 2013. **5.21.** I Relatori.

ART. 6.

*Al comma 1, sopprimere la parola: anche. *6. 8. Palagiano.*

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

***6. 12.** Miotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavori di ristrutturazione nonché di costruzione di strutture ospedaliere di cui al presente comma, devono prevedere anche interventi di risparmio energetico ovvero anche l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché interventi ecosostenibili quali quelli finalizzati al risparmio delle risorse idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche.

6. 9. Palagiano (*nuova formulazione*).

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie aggiungere le seguenti: pubbliche e private.

6. 2. Girlanda.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: che non hanno completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste.

6. 5. Girlanda.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in regola, l'adozione del modello citato ha efficacia esimente della responsabilità delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6. 4. Abelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al precedente comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare le strutture sanitarie dedicate alle cure pediatriche alle esigenze dei bambini e di accoglienza e soggiorno dei genitori che li assistono.

6. 6. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 3, capoverso, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: o provincia autonoma.

6. 3. Froner.

Al comma 3, dopo le parole: proposto dalla medesima regione o provincia autonoma aggiungere le seguenti: che devono consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali.

6. 13. Miotto (*nuova formulazione*).

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo 6, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere utilizzate dalla Regione per finalità extrasanitarie.» 2. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «azioni esecutive» sono aggiunte le seguenti: «anche ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104» e, in fine, le parole: «dicembre 2012.» sono sostituite con le seguenti: «dicembre 2013.»; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni medesime di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati ancorché prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesoreri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento delle finalità indicate nel primo periodo.»

6.01. I Relatori.

ART. 8.

Al comma 8, sostituire la parola: sottoporlo con le seguenti: garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto.

8.12. Abelli.

Al comma 11, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 50.000 con le seguenti: e da 2.000 a euro 20.000.

8.13. Abelli. (nuova formulazione).

Sostituire il comma 14 con il seguente: 14. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo le parole: «all'articolo 2135 del codice civile» sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste».

*8.44. Vignali, Saglia.

Sostituire il comma 14 con il seguente: 14. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194, dopo le parole: «all'articolo 2135 del codice civile» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste».

*8.23. Binetti, De Poli.

Sostituire il comma 16 con i seguenti: 16. Le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.719, e successive modificazioni, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento. 16-bis. Alla legge 3 aprile 1961, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, le parole: «non possono essere colorate se non contengono anche» sono sostituite dalle seguenti: «devono contenere» e le parole: «al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento»; b) all'articolo 2, le parole: «colorate in violazione del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione delle disposizioni».

16-ter. Le bevande prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis, possono essere commercializzate entro i successivi otto mesi.

8.11. Paolo Russo, Oliverio, Dima, Delfino, Ruvolo, Bucchino (nuova formulazione).

Dopo il comma 16, inserire il seguente: 16-bis. Ai fini dell'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle modalità di formazione, anche a distanza, del personale adibito alla produzione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne definisce i criteri.

8.41. Pedoto, Sarubbi (nuova formulazione).

Dopo il comma 16, inserire il seguente: 16-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma le parole: «concentrato o liofilizzato o sciroppato» sono soppresse; b) al quinto comma, le parole: «Le bibite di cui al presente articolo debbono avere per ogni 100 cc. un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato.» sono soppresse.

8.40. Bucchino, Miotto, Grassi, Pedoto, Murer, Sbröllini, Bossa, Burtone, D'Incecco, Lenzi.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti: 16-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, le parole: «non possono essere colorate se non contengono anche» sono sostituite dalle seguenti: «devono contenere» e le parole: «al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per

cento». 16-ter. All'articolo 2 della legge 3 aprile 1961, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «colorate in violazione del divieto» sono sostituite dalle seguenti «in violazione delle disposizioni».

8. 46. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Negro, Callegari, Fogliato, Rainieri.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente: «16-bis. Al fine di incoraggiare il consumo di prodotti vegetali freschi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare provvedimenti rivolti a promuovere la distribuzione di frutta fresca di stagione in buste monoporzioni, mediante l'installazione di appositi distributori automatici negli istituti scolastici».

8. 34. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone, Bossa (*nuova formulazione*).

ART. 10.

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: di particolare rilevanza *con le seguenti:* , così come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010.

***10. 3.** Di Virgilio, Castellani (*nuova formulazione*).

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: di particolare rilevanza *con le seguenti:* , così come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010.

***10. 9.** Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone (*nuova formulazione*).

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: di particolare rilevanza *con le seguenti:* , così come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010.

***10. 13.** Ciccio (*nuova formulazione*).

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: di particolare rilevanza *con le seguenti:* , così come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010.

***10. 6.** Laura Molteni, Fabi, Rondini (*nuova formulazione*).

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: , anche attraverso audizioni periodiche delle organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute maggiormente rappresentative a livello nazionale.

10. 11. Miotto, Sarubbi, Pedoto, Bucchino, Grassi, Murer, Sbrillini, Bossa, Burtone, D'Incecco (*nuova formulazione*).